



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Novembre 2024**

Fondazione Rubes Triva

24ORE
PROFESSIONALE

Newsletter realizzata da 24 ORE PROFESSIONALE
per Fondazione Rubes Triva, novembre 2024

Sommario

NEWS E APPROFONDIMENTI

Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, accordo Inail e Poste Italiane sulla prevenzione

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sanità24", 25 ottobre 2024

4

Premi Inail 2025: la riduzione scende al 14,80 per cento

Marcello Mello,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 23 ottobre 2024

5

Patente a crediti: verifica a carico del committente o del responsabile lavori

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 22 ottobre 2024

6

Patente a crediti, possibile motivare l'assenza dei requisiti

Gabriele Taddia,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 21 ottobre 2024

8

Il committente che evita le verifiche rischia fino a 2.500 euro di sanzione

Gabriele Taddia,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 21 ottobre 2024

11

Patente, domanda delegabile a chiunque

Barbara Massara,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 16 ottobre 2024

13

Lavoro: Lollobrigida, presto nuovo accordo con Inail per rafforzare sicurezza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Il Sole 24 Ore Radiocor", 14 ottobre 2024

15

Patente a crediti, delega scritta agli intermediari

Barbara Massara,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 9 ottobre 2024

16

Protocollo per formare i dipendenti pubblici

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 9 ottobre 2024

18

TU Sicurezza: recepita la Diretta (UE) 2022/431 in materia di agenti cancerogeni o mutageni

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 9 ottobre 2024, n. 1

19

Lavoro, con la nuova diffida 20 giorni per sanare le violazioni documentali

Stefano Rossi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 7 ottobre 2024

23

Milano-Cortina, patto sicurezza per cantieri e lavoratori*Ivan Cimmarusti, Sara Monaci**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 7 ottobre 2024*

26

SENTENZE

Il collaudatore del manufatto edilizio che non verifica il cancello risponde per l'infornio*Paola Rossi,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 23 ottobre 2024*

29

Appalto e sicurezza sul lavoro, la posizione di garanzia del committente resta tale anche con le nomina di un subappaltatore*Antonio Martini, Ilaria Canepa, Alessandro Botti e Arianna Trentino,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 21 ottobre 2024*

31

Sicurezza lavoro, nella Pa delega valida solo se è rigorosamente rispettata la disciplina speciale*Pietro Alessio Palumbo,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 15 ottobre 2024*

33

Responsabilità datoriale non esclusa dal comportamento imprudente del lavoratore*Enrico De Luca e Raffaele Di Vuolo,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 9 ottobre 2024*

35

RASSEGNA NORMATIVA

37

GLI APPUNTAMENTI DELLA FONDAZIONE

41

LA CARTA DI URBINO

46

Chiusa in redazione il 1° novembre 2024

Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, accordo Inail e Poste Italiane sulla prevenzione

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sanità24", 25 ottobre 2024

In occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, il presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo, e il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa di durata triennale finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei quasi 120mila dipendenti di Poste e delle società del Gruppo Poste Italiane e alla diffusione della cultura della prevenzione di infortuni e malattie professionali.

Le attività previste vanno dall'implementazione di modelli di organizzazione e gestione dei rischi, anche mediante l'analisi dei dati relativi al personale di Poste, a iniziative congiunte per la progettazione di azioni di prevenzione degli infortuni, attraverso lo studio dei dati statistici di alcune tipologie di personale, dall'individuazione degli ambiti di promozione della salute nei luoghi di lavoro alla più ampia diffusione sul territorio delle esperienze migliori e delle buone pratiche.

In una logica di collaborazione l'intesa prevede, inoltre, la sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per migliorare gli standard di salute e sicurezza, l'attivazione di programmi di formazione e la promozione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione nei luoghi di lavoro, per ottenere la più ampia ricaduta possibile dei risultati ottenuti in termini di numero di destinatari raggiunti, direttamente o indirettamente, nella filiera di riferimento.

Il protocollo consolida la collaborazione già avviata tra Poste Italiane e Inail, che recentemente ha fornito il proprio supporto per una valutazione ergonomica delle nuove postazioni di sportello degli uffici postali. Per la sua attuazione sarà costituito un Comitato paritetico di coordinamento con compiti di indirizzo, programmazione e monitoraggio delle attività, che saranno regolate attraverso la stipula di specifici accordi attuativi.

Premi Inail 2025: la riduzione scende al 14,80 per cento

Marcello Mello,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 23 ottobre 2024

È stato pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro-Economia) 24 settembre 2024, con cui la riduzione dei premi Inail prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 147/2013, è stata determinata, per l'anno 2025, nella misura del 14,80 per cento. La misura della riduzione segna una diminuzione rispetto a quella applicata nel 2024, che era determinata nel 15,11 per cento.

La riduzione, stabilita tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, continuerà a essere applicata, dal 1° gennaio 2025, esclusivamente a quelle gestioni/polizze per le quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato. In particolare, si tratta dei:

-premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

-premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 93/1958;

-contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del Dpr 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps.

La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2025, l'aggiornamento delle relative tariffe.

È, ora, attesa la circolare Inail con le istruzioni di riferimento per l'applicazione della riduzione. In proposito, si ricorda che l'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale. Sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da meno. In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Patente a crediti: verifica a carico del committente o del responsabile lavori

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 22 ottobre 2024

Il committente o il responsabile dei lavori, ove nominato, deve verificare il possesso della patente a crediti (o dell'autocertificazione fino al 31 ottobre) ovvero dell'attestazione di qualificazione Soa, non solo delle imprese esecutrici o lavoratori autonomi, cui ha affidato lavori in appalto, ma anche nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori.

Questo il chiarimento fornito in materia dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la risposta alla faq 12 pubblicata sul suo sito istituzionale.

Considerata tale responsabilità in capo al committente, la gestione delle verifiche appare ancora più delicata nei casi di subappalto, soprattutto in cantieri di grandi dimensioni con la presenza di molte aziende, facendo emergere per le imprese la necessità di predisporre procedure specifiche tese al controllo dell'ingresso di altre aziende nel cantiere e del possesso della patente da parte di tutti i soggetti che vi operano.

Del resto tale obbligo è indicato proprio dall'articolo 90, comma 9, lettera b-bis, del Dlgs 81/2008, dove si prevede espressamente che il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione Soa.

Nessun obbligo a cascata, quindi, nelle catene di appalti. Sarà sempre il committente a rispondere della mancata verifica e non il sub-committente.

Ciò significa, come è stato anche chiarito dalla circolare dell'Ispettorato nazionale 4/2024, che sarà il committente o il responsabile dei lavori destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per non aver effettuato le verifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 157 del Dlgs 81/2008.

Peraltro, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento degli stessi, deve designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, comunicando il suo nominativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati.

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patente a crediti, possibile motivare l'assenza dei requisiti

Gabriele Taddia,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 21 ottobre 2024

Si diffonde progressivamente, a tre settimane dall'entrata in vigore, la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, così definiti dall'articolo 89 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/2008, e cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (l'elenco è riportato nell'Allegato X dello stesso Testo unico sicurezza).

I chiarimenti

Nelle FAQ pubblicate dall'Ispettorato nazionale del lavoro è ulteriormente specificato che solo chi opera concretamente e attualmente nei cantieri temporanei o mobili è tenuto a richiedere (e poi a possedere) la patente a crediti. Pertanto, se, ad esempio, una impresa edile o un lavoratore non stanno operando in uno di questi luoghi, non sono tenuti a richiedere la patente. È la presenza in cantiere dell'impresa o del lavoratore autonomo (sempre escluse le professioni intellettuali) che deve essere preceduta dalla richiesta della patente. Il tutto tenendo sempre presente che a partire dal 1° novembre prossimo, la vera e propria richiesta della patente dovrà essere inoltrata tramite il portale InI, mentre fino al 31 ottobre è possibile operare semplicemente avendo trasmesso le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive all'indirizzo Pec dichiarazionepatente@pec.ispettorato.it. Dunque, dal 1° novembre dovrà essere inibito l'ingresso in cantiere a chi non ha caricato la domanda della patente sul portale.

I CASI ESAMINATI NELLE FAQ

1
Le reti informatiche
L'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del Dlgs 81/2008 prevede l'esclusione del Titolo IV «ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X». Dunque, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione e installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall'articolo 27 del Dlgs 81. Tuttavia, laddove negli stessi siano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X dello stesso Dlgs 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

2
Gli archeologi
Operano nei cantieri temporanei o mobili. Devono perciò avere la patente a crediti. Considerato che l'attività di archeologo è un'attività libero professionale che prevede

l'iscrizione a un Albo, l'interessato dichiarerà di essere in possesso dell'iscrizione alla Camera di commercio da intendersi, da parte dell'Amministrazione, come iscrizione all'Albo.

3
I cantieri navali
Sono stabilimenti dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi; perciò, ricorda l'InI, in generale non rientrano tra i cantieri richiamati dall'articolo 27 del Dlgs 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X dello stesso Dlgs 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

4
Il carico/scarico
Il carico/scarico di materiali effettuato con l'ausilio di attrezzature di lavoro rientra nella "mera fornitura" in quanto l'uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei

prodotti e materiali trasportati. Le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano queste operazioni non sono tenute ad avere la patente a crediti.

5
Le società consortili
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione Soa di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

La procedura e i requisiti

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto munito di delega in forma scritta. La simulazione della presentazione di una domanda ha consentito di verificare che l'accesso al portale del Inl dedicato alla presentazione della domanda è piuttosto semplice ed è consentito mediante lo Spid personale di chi opera o la carta di identità elettronica: successivamente viene richiesto se si agisce in proprio o per conto terzi.

La procedura è agevole: la pagina dedicata all'inserimento dei dati prevede come requisito indispensabile per procedere la dichiarazione di avvenuta iscrizione alla Camera di commercio: tuttavia, da indicazioni dell'Inl, chi è iscritto a un albo professionale ma non alla Camera di commercio deve flaggare, comunque, la casella in cui si attesta l'iscrizione alla Camera di commercio, valendo ciò come dichiarazione di iscrizione all'albo professionale. Per il resto, il sistema consente di motivare l'eventuale mancato possesso di un requisito previsto dalla norma, qualora il soggetto richiedente non sia obbligato o sia esentato per qualche ragione. Nel caso il sistema si bloccasse si può accedere alla piattaforma attraverso una finestra di navigazione in incognito, oppure procedere all'eliminazione della cache all'interno delle impostazioni del browser in uso. Quindi, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa è tenuto a informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale della avvenuta presentazione.

L'Inl ha poi chiarito che il legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza, ponendo così fine a un acceso dibattito che si era generato su questo punto, nonostante il Dm 132/2024 attuativo della patente a crediti facesse esplicito riferimento solo alla classifica e non alla categoria. Fino al 31 dicembre 2024 è possibile indicare, in regime di autocertificazione i soli requisiti che consentono di ottenere la patente a crediti, mentre solo a partire dal 1° gennaio 2025, sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi che consentono di ottenere il riconoscimento di un numero di crediti superiore ai 30 previsti nella dotazione base per ciascuna patente: ad esempio, l'iscrizione alla Camera di commercio da oltre 20 anni attribuisce ulteriori 8 crediti.

Infine, un importante chiarimento fornito riguarda il fatto che il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall'articolo 27 del Dlgs 81/2008.

Pertanto, qualora un'azienda abbia diverse unità produttive, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all'intera azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il committente che evita le verifiche rischia fino a 2.500 euro di sanzione

Gabriele Taddia,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 21 ottobre 2024

Con l'entrata in vigore, il 1° ottobre, della patente a crediti, l'attenzione ora si sposta su chi e come dovrà controllare il rispetto dei requisiti da parte di appaltatori, subappaltatori e autonomi.

Come ha precisato l'Ispettorato nazionale del Lavoro, secondo quanto disciplinato dall'articolo 90, comma 9 lettera b-bis), del Dlgs 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della patente o del documento equivalente previsto dall'articolo 27 da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente (comma 15 dello stesso articolo 27), dell'attestazione di qualificazione Soa. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell'Inl 4/2024, in base all'articolo 157 del Dlgs 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

Questi controlli devono essere effettuati anche per i cantieri che già stanno operando. Committenti, responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione dal 1° ottobre sono tenuti alla verifica ed eventualmente all'allontanamento dal cantiere delle imprese e dei lavoratori autonomi che non hanno presentato la richiesta di patente a crediti attraverso la Pec, o attraverso il portale. Il coordinatore è obbligato a controllare, nonostante non sia citato fra i soggetti responsabili, in virtù degli obblighi che gravano su di lui in via generale, non potendo essere ammessa in cantiere una impresa che non presenti i requisiti essenziali per poter operare.

In questo momento non è ancora possibile sapere se una impresa o un lavoratore autonomo sono in possesso della dotazione minima di 30 punti per poter operare. L'articolo 2 del Dm 132/2024 prevede infatti che solo con un successivo provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la privacy, saranno individuate le modalità di pubblicazione delle informazioni sul contenuto della patente, ai titolari della patente stessa o ai loro delegati, alle pubbliche amministrazioni competenti, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione

e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

In questa fase, la prima ed essenziale verifica da parte di committenti, responsabili lavori e coordinatori è quella dell'inoltro della domanda da parte dei soggetti obbligati, con conseguente sospensione e allontanamento dei soggetti non in regola con la richiesta o non in possesso di Soa nella classe corretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patente, domanda delegabile a chiunque

Barbara Massara,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 16 ottobre 2024

Qualsiasi soggetto, munito di apposita delega scritta, può presentare la richiesta di patente a crediti per conto dell'impresa o del lavoratore autonomo tenuto all'obbligo. Lo puntualizza l'Ispettorato nazionale del lavoro in due delle Faq pubblicate sul proprio sito internet il 15 ottobre, dove è stato precisato che, ai fini della presentazione tramite il portale dell'Inl, è sufficiente che il soggetto delegato sia dotato di una delega scritta nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Con la delega, per la quale non è prescritta alcuna forma specifica, il soggetto potrà accedere al servizio informatico dell'Inl utilizzando il proprio Spid o la carta di identità elettronica.

Già nella circolare 4/2024 l'Ispettorato aveva precisato che i professionisti intermediari della legge 12/1979 sono «tra i soggetti abilitati alla presentazione», ma nelle ultime risposte l'Inl chiarisce in modo inequivocabile che qualsiasi soggetto munito di Spid/Cie e di delega può richiedere la patente per conto dell'obbligato. Probabilmente questa apertura dell'Ispettorato a «qualsiasi soggetto» è da spiegare in ragione delle difficoltà che spesso le imprese incontrano nell'effettuare adempimenti che richiedono l'utilizzo dello Spid aziendale che necessita comunque di essere agganciato all'identità digitale del legale rappresentante o di un suo incaricato. Per non avere vincoli e limitazioni è stato consentito a chiunque di presentare la richiesta affinché l'impresa acceda al cantiere temporaneo o mobile munita della necessaria patente a crediti, che dal 1° novembre prossimo non potrà più essere sostituita dall'autocertificazione.

Nelle ultime Faq l'Inl ribadisce l'obbligo del committente o del responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a crediti o dell'attestazione Soa di classifica non inferiore alla III (che esonera dall'obbligo della patente) da parte di tutti i soggetti che compongono la filiera dell'appalto e che accedono nel cantiere edile o di ingegneria civile, appaltatori e subappaltatori, per non incorrere nella sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro. In una Faq dedicata ai consorzi, l'Ispettorato risponde che solo quello "stabile" dotato di autonoma personalità giuridica deve dotarsi della patente o dell'attestazione Soa, mentre quello "ordinario" privo di personalità giuridica si avvale della patente o dell'attestazione Soa delle imprese consorziate.

Con riferimento ai soggetti che effettuano mere forniture di materiali, l'Inl chiarisce che questi sono esclusi dall'obbligo della patente, anche se utilizzano attrezzature di lavoro per le operazioni di carico e scarico dei prodotti e

materiali trasportati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro: Lollobrigida, presto nuovo accordo con Inail per rafforzare sicurezza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Il Sole 24 Ore Radiocor", 14 ottobre 2024

“Il governo è impegnato a migliorare le condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, introducendo innovazioni tecnologiche e pratiche di prevenzione. Abbiamo assunto 111 nuovi ispettori per aumentare i controlli.

Con il bando Isi 2023, i fondi per l’acquisto di mezzi sicuri sono passati da 30 a 90 milioni, supportati dai 400 milioni del Pnrr per mezzi agricoli e dai 225 milioni del fondo Innovazione. Vogliamo modernizzare, aumentare la formazione e migliorare la qualità della vita dei nostri agricoltori”.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in occasione della presentazione del rapporto annuale Inail. “Fin dal primo giorno, siamo impegnati a contrastare ogni forma di lavoro nero, sfruttamento e caporalato, anche attraverso la formazione, sia dei lavoratori italiani che stranieri. Presto - ha annunciato - verrà firmato un nuovo protocollo con l’Inail, un ulteriore passo avanti nelle nostre azioni per prevenire incidenti e promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e il settore agricolo”.

Patente a crediti, delega scritta agli intermediari

Barbara Massara,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 9 ottobre 2024

Le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri mobili e temporanei possono presentare la domanda per il rilascio della patente a crediti all'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) anche tramite un soggetto formalmente delegato.

Lo prevede l'articolo 1 del Dm 132 del 18 settembre 2024, attuativo dell'obbligo previsto dal riscritto articolo 27 del Dlgs 81/2008, in vigore dal 1° ottobre scorso.

Tra i soggetti delegabili il decreto ministeriale include quelli di cui all'articolo 1 della legge 12/1979 e cioè i consulenti del lavoro, gli avvocati i dottori commercialisti, nonché i Caf, espressamente individuati anche dalla circolare 4/2024 dell'Inl.

Per poter presentare la richiesta per conto dell'imprenditore, il professionista dovrà anzitutto ricevere dall'imprenditore un'apposita delega scritta avente a oggetto l'obbligo di presentare la domanda per l'ottenimento della patente a crediti ai sensi della normativa di riferimento.

Poiché l'ottenimento della patente a crediti, così come normativamente disciplinato, si fonda sul meccanismo dell'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dal comma 1, lettere da a) ad f), dell'articolo 27 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, come precisato dall'Ispettorato i soggetti delegati dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti. In particolare, secondo quanto specificato nel Dm 132/24, nonché nelle istruzioni dell'Inl, alcuni requisiti (iscrizione alla Cciaa, Durc e Durf) devono essere attestati mediante autocertificazione rilasciata sulla base dell'articolo 46 del Dpr 445/2000, mentre altri (adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Dvr, designazione dell'Rsp) mediante dichiarazione sostitutiva emessa ai sensi dell'articolo 47 del medesimo Dpr. In ragione delle due diverse tipologie di attestazioni è opportuno che il professionista si faccia rilasciare quantomeno due distinti documenti, rispettivamente emessi sulla base delle due diverse norme del Dpr 445/2000.

Come previsto dallo stesso articolo 27, nonché ampiamente illustrato dall'Ispettorato nella prima circolare illustrativa, non tutti i requisiti devono contestualmente sussistere per ciascun imprenditore. Tra quelli che la norma stessa prescrive solo se applicabili ci sono il cosiddetto Durf (il quale

presuppone che l'imprenditore ricada nell'ambito di applicazione degli appalti ex articolo 27bis del Dlgs 241/1997), il Dvr (non obbligatorio per le imprese prive di dipendenti) o l'Rspp. Pertanto, qualora alcuni requisiti non siano applicabili all'imprenditore delegante, tale informazione deve essere specificata nelle rispettive autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive rilasciate al professionista, affinché quest'ultimo compili correttamente la domanda flaggando in corrispondenza del singolo requisito l'opzione "non obbligatorietà" o "esenzione giustificata". Le autocertificazioni/attestazioni dovranno essere correttamente acquisite, nonché conservate, dal soggetto delegato anche perché potrebbero essere richieste in caso di accertamento.

Il delegato, però, non è tenuto a entrare nel merito delle dichiarazioni acquisite in quanto, come chiarito nelle specifiche tecniche emessa dall'Inl per l'utilizzo del nuovo applicativo, «il delegato non assume alcuna responsabilità in merito al loro contenuto».

NEL DECRETO

I soggetti autorizzati

L'articolo 1 del Dm 132/24 inserisce tra i soggetti delegati a presentare la domanda per il rilascio della patente a crediti i consulenti del lavoro, gli avvocati i dottori commercialisti e i Caf

La condizione

Per poter operare gli intermediari devono ricevere dall'imprenditore una apposita delega scritta

Protocollo per formare i dipendenti pubblici

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 9 ottobre 2024

Firmato ieri un protocollo d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Inail per la formazione dei dipendenti pubblici. L'obiettivo è quello di costruire una cultura condivisa sui temi della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'intesa punta a promuovere e diffondere buone pratiche attraverso la formazione, sviluppando competenze trasversali di carattere generale. In particolare, il Dipartimento si impegna a sviluppare la collaborazione su tematiche innovative e a promuovere i programmi formativi messi a disposizione dall'Inail anche attraverso l'inserimento dei corsi nel catalogo della formazione disponibile sulla piattaforma Syllabus.

TU Sicurezza: recepita la Diretta (UE) 2022/431 in materia di agenti cancerogeni o mutageni

Mario Gallo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 9 ottobre 2024, n. 1

Nel corso degli ultimi anni il tema della salute e della sicurezza sul lavoro riguardante l'impiego delle sostanze pericolose è sempre più al centro dell'attenzione; in tal senso appare emblematico l'importante intervento normativo con il Regolamento (CE) n. 1272/2008, meglio conosciuto come CLP, che ha allineato la precedente legislazione UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche).

Lo stesso, com'è noto, segue di poco il Regolamento (CE) n. 1907/2006, denominato "REACH" (acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals") e concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Ma all'interno di questo complesso mosaico normativo una posizione fondamentale continua ancora ad occupare la direttiva 2004/37/CE, relativa alla protezione delle lavoratrici e dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro.

Com'è noto tale direttiva, denominata comunemente "direttiva cancerogeni", stabilisce una serie di principi generali e di prescrizioni minime che sono stati trasfusi all'interno del "Testo unico" sulla salute e la sicurezza sul lavoro n.81/2008.

E recentemente la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, ha apportato diverse modifiche alla direttiva 2004/37/CE, estendendo il suo ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Invero, tale ampliamento si basa sui risultati di recenti studi scientifici secondo i quali, appunto, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie.

Il quadro generale delle modifiche del D.Lgs. n.135/2024 al "Testo unico" n.81/2008

Con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2024, n.266) il legislatore italiano ha, quindi, recepito questa nuova direttiva, operando diverse modifiche alle norme in materia contenute nel D.Lgs.

n.81/2008, che entreranno in vigore l'11 ottobre 2024.

In particolare, va precisato che questo nuovo provvedimento – che arriva al termine di un complesso e articolato iter di approvazione – si compone di 22 articoli e 3 allegati; le principali modifiche si sostanziano nell'innesto, all'interno di numerosi articoli del D.Lgs. n.81/2008 che richiamano gli agenti cancerogeni e mutageni, dei riferimenti anche alle "sostanze tossiche per la riproduzione".

In particolare, appaiono di notevole rilievo le innovazioni apportate dall'art.10 del D.Lgs. n.135/2024, all'art. 234 del D.Lgs. n.81/2008, con l'inserimento della definizione legale di sostanza tossica per la riproduzione, intesa come sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del già citato Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Al tempo stesso, poi, il legislatore è intervenuto anche sui valori limite; in merito si osservi che l'allegato XXXVIII al D.Lgs. n.81/2008, recante valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I, è stato sostituito dall'allegato A al D.Lgs. n.135/2024.

Un'analoga sorte è toccata all'allegato XLIII, recante valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I, sostituito dall'allegato XLIII di cui all'allegato B al D.Lgs. n.135/2024.

Inoltre, va anche sottolineato che viene abrogato l'allegato XXXIX al D.Lgs. n.81/2008, che fissa i valori limite biologici obbligatori e le procedure di sorveglianza sanitaria relativamente al piombo e suoi composti ionici, riportati nel nuovo allegato XLIII-bis (si veda il riquadro uno).

Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Alcune modifiche, poi, sono state anche apportate dall'art.17 del D.Lgs. n.135/2024, all'art.243 del D.Lgs. n.81/2008; tale norma, infatti, stabilisce che i lavoratori di cui all'art.242, quindi assoggettati alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.

Ebbene il D.Lgs. n.135/2024, ha previsto tale registro anche per le sostanze tossiche per la riproduzione utilizzate; resta fermo che il medico competente, per ciascuno dei lavoratori sottoposti a controllo sanitario, deve provvedere ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'art. 25, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n.81/2008.

Per il resto viene confermato che il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel predetto registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

Inoltre, viene aggiornato il c.4 e ss. con l'eliminazione del riferimento all'ormai da tempo soppresso ISPESL; quindi, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell'art.25, ne consegna copia al lavoratore stesso.

Inoltre, rimane altresì fermo che le annotazioni individuali contenute nel già citato registro degli esposti e le cartelle sanitarie e di rischio devono essere conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione.

Comunicazione annuale dei dati sanitari all'INAIL

Da osservare, infine, che l'art.21, c.1, del D.Lgs. n.135/2024, stabilisce che tra le informazioni che deve contenere la comunicazione annuale dei dati sulla sorveglianza sanitaria svolta a livello aziendale, che il medico competente è tenuto a presentare all'INAIL entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, lo schema dell'allegato 3B al D.Lgs. n.81/2008 – che stabilisce, appunto, i contenuti di tale comunicazione – deve essere integrato con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.

Sarà necessario, però, un apposito Decreto dei Ministri del Lavoro e P.S. e della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA PIOMBO E SUOI COMPOSTI IONICI

(Allegato XLIII-bis al D.Lgs. n.81/2008)

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 µg Pb/100 ml di sangue.

Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m³; nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 µg Pb/100 ml di sangue.

Lavoro, con la nuova diffida 20 giorni per sanare le violazioni documentali

Stefano Rossi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 7 ottobre 2024

L'ottemperanza alla diffida amministrativa esclude la sanzione. È quanto chiarito dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1357 del 31 luglio. L'Ispettorato è anche intervenuto con la nota 6774 del 17 settembre per fornire un elenco delle sanzioni alle quali va applicato l'articolo 6 del Dlgs 103/2024, che ha introdotto una serie di semplificazioni dei controlli sulle attività economiche (in attuazione della legge 118/2022, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

In quest'ottica di semplificazione, la disposizione prevede che l'organo di controllo possa diffidare il trasgressore a regolarizzare le inosservanze sanabili entro un termine non superiore a 20 giorni dalla notifica dell'atto di diffida.

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue, limitatamente alle inosservanze sanate.

Tuttavia, la nuova diffida – da non confondere con la diffida prevista dall'articolo 13 del Dlgs 124/2004 o con la diffida accertativa – è soggetta ad alcuni limiti applicativi.

I limiti di applicazione

In primo luogo, sono sanabili le violazioni per le quali sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione amministrativa non deve prevedere, nel massimo e in astratto, un importo superiore a 5mila euro. Pertanto, la diffida non è applicabile alla sanzione per lavoro nero, ovvero alle sanzioni calcolate in base alla durata della violazione (ad esempio le sanzioni sul collocamento obbligatorio).

La violazione, inoltre, deve essere accertata per la prima volta nell'arco di un quinquennio. L'Ispettorato nazionale del lavoro precisa che non deve trattarsi necessariamente della stessa sanzione in materia di lavoro e di legislazione sociale: l'ispettore, dunque, dovrà verificare che anche altri enti deputati al controllo in materia di lavoro non abbiano notificato un verbale unico al trasgressore. La verifica, tuttavia, richiederebbe l'attuazione con decreto del fascicolo informatico di impresa, che sarà tenuto dalla Camera di commercio.

Perché sia applicabile la diffida, poi, la violazione deve essere materialmente sanabile, anche nel caso in cui la norma sanzionatoria escluda espressamente lo strumento della diffida ex articolo 13 del Dlgs 124/2004. La diffida

amministrativa non può applicarsi alle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, comprendendo, dunque, non solo le fattispecie previste dal Testo unico sulla sicurezza, ma tutte le ipotesi in cui è necessario garantire la sicurezza sociale dei lavoratori. La sanzione, infine, non deve riguardare condotte che siano espressione dell'adempimento a vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale, come ad esempio nel caso di obblighi di informazione nei confronti del lavoratore previsti dal Dlgs 104/2022.

In sostanza, si tratta di lievi violazioni amministrative di carattere documentale, come la mancata consegna dei prospetti paga o il mancato aggiornamento del Libro unico del lavoro. La nota Inl 6774/2024 fornisce a questo scopo un elenco delle sanzioni soggette alla diffida amministrativa.

Il procedimento

In caso di ottemperanza alla diffida amministrativa, il procedimento sanzionatorio si estingue.

In caso di mancata ottemperanza, invece, il personale ispettivo dovrà notificare il verbale unico contenente sia la sanzione oggetto della diffida amministrativa, sia le ulteriori violazioni accertate e non comprese nella diffida amministrativa.

La nota Inl ricorda, inoltre, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi di quelli previsti per la notificazione degli estremi di tutte le violazioni accertate, secondo le indicazioni fornite con la circolare del ministero del Lavoro 41/2010. Il verbale unico, quindi, darà atto dell'avvenuta ottemperanza alla diffida amministrativa ovvero della mancata ottemperanza alla stessa, applicando la sanzione in base all'articolo 16 della legge 689/1981, precludendo, perciò, al datore di lavoro di poter accedere alla sanzione in misura minima prevista dall'articolo 13 del Dlgs 124/2004.

L'ispettore potrà accertare contestualmente sia la violazione, sia l'avvenuta regolarizzazione, che produrrà il medesimo effetto estintivo e di cui si dovrà dare atto nel verbale ispettivo.

L'articolo 6 del decreto 103/2024 stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l'accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l'altro, la tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del report certificativo.

L'Ispettorato, infine, afferma che la diffida ha natura procedurale e, quindi, trova applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data

di entrata in vigore del Dlgs 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

Quando scatta la nuova procedura

● Diffida applicabile ● Diffida non applicabile

CASO

SOLUZIONE

Prospetti paga mancanti

L'ispettore del lavoro accerta prima del 2 agosto la mancata consegna del prospetto paga a due lavoratori per due mensilità. La retribuzione è stata corrisposta tramite bonifico bancario.

L'ispettore dovrà diffidare il datore di lavoro a consegnare entro venti giorni i prospetti paga. In caso di mancata ottemperanza, il verbale unico conterrà la sanzione da 150 a 900 euro, che ridotta in base all'articolo 16, sarà pari a 300 euro. ●

Ore non registrate sul Lul

Da una verifica ispettiva risulta che due lavoratori hanno svolto un maggiore orario contrattuale per tre mesi. Il datore di lavoro ha ommesso di registrare sul Libro unico le ore di lavoro svolte, non versando la relativa contribuzione previdenziale e assistenziale.

L'ispettore diffiderà il trasgressore a registrare le effettive ore di lavoro svolte sul Libro unico del lavoro entro 20 giorni, e a versare i contributi omissi. In caso di ottemperanza la sanzione amministrativa non si applica. ●

Quote di riserva non coperte

Trascorsi 60 giorni da quando insorge l'obbligo di assumere un lavoratore disabile, il datore di lavoro non provvede a farne richiesta al centro per l'impiego. L'ispettore accerta una violazione di 120 giorni di mancata assunzione.

La diffida amministrativa è esclusa poiché si tratta di una sanzione proporzionale per ogni giorno lavorativo in cui non risulta coperta la quota di riserva. Il verbale conterrà la sanzione di 196,05 euro per ogni giorno accertato. ●

Straordinari non registrati

Dall'esame della documentazione e dall'incrocio delle dichiarazioni dei lavoratori è accertato che cinque lavoratori hanno svolto lavoro straordinario in maniera sistematica per 24 mesi. Sul Libro unico del lavoro sono state ommesse le registrazioni.

La diffida amministrativa non è possibile perché la sanzione prevista per la violazione dal DL 112/2008 (articolo 39, comma 7) per più di dieci lavoratori e periodi superiori a 12 mesi va da mille a 6 mila euro: supera dunque i 5 mila euro. Sarà notificato verbale unico, con recupero dei contributi omissi. ●

Milano-Cortina, patto sicurezza per cantieri e lavoratori

Ivan Cimmarusti, Sara Monaci

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 7 ottobre 2024

Modalità di reclutamento e di impiego della manodopera, sicurezza sanitaria nei cantieri e formazione obbligatoria edilizia degli operai sono le direttrici che dovranno seguire le imprese che puntano alle commesse per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. All'elenco di aziende già iscritte all'Anagrafe degli esecutori, se ne sono aggiunte 800 interessate in particolare alle gare per i giochi olimpici.

I lavori valgono oltre 3 miliardi di euro e sono divisi in 114 opere dislocate tra le province di Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Lecco, Milano, Sondrio, Trento, Varese e Verona. È stato messo a punto un piano d'azione stringente, cui hanno già aderito Simico, Rfi, Anas e Ferrovie Nord. Si tratta di adempimenti per le aziende in chiave antimafia, che affidano alle stazioni appaltanti un ruolo strategico nell'assicurare i principi di legalità e celerità nella corretta esecuzione delle opere.

Il conto alla rovescia è già partito, ma non sarà facile rispettare il cronoprogramma. Anzi, alcuni lavori sono già stati posticipati rispetto al 2026. Si tratta di interventi non propriamente essenziali allo svolgimento dei Giochi, ma che da decenni sono attesi dai territori. Imprescindibile il palazzo del ghiaccio (Palaitalia) di Milano, per esempio. Tra quelle sotto maggiore osservazione c'è la pista da bob a Cortina, considerato che le due gare bandite erano andate deserte. In corsa è intervenuta l'impresa Pizzarotti, che sta realizzando una pista in versione semplificata.

Adempimenti per le imprese

Al Viminale adesso si sta mettendo a punto un piano in ottica legalità anche a tutela della forza lavoro. Il direttore della Struttura di prevenzione dell'Interno, il prefetto Paolo Canaparo, sul punto ha già incontrato, insieme ai prefetti delle province interessate dalle opere, le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori e i rappresentanti di tutti gli organismi di vigilanza. «Unanime la richiesta: agire insieme per tutelare il sistema di impresa e dei lavoratori», ha evidenziato il prefetto, che ha anche anticipato che «presto verrà sottoposto all'attenzione di tutti gli interessati un testo di accordo sulla sicurezza del lavoro».

Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare le linee essenziali di questo piano. Dovrà garantire che le modalità di impiego del personale rispettino il contratto

collettivo nazionale di lavoro ed i contratti territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, sottoscritti dalle organizzazioni nazionali più rappresentative del settore edile. Sotto osservazione ci sono le modalità di assunzione, il distacco, la somministrazione e l'intermediazione di manodopera. La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro rappresenta un tema cruciale. Va aggiunta la formazione obbligatoria edilizia per l'ingresso in cantiere. Il monitoraggio riguarderà anche l'accesso dei mezzi alle aree cantierabili a prescindere dalla natura dell'attività d'impresa esercitata dal proprietario dell'automezzo, che potrebbe non essere un'impresa edile, bensì, un'impresa di trasporto o di altro genere.

Flussi di manodopera

In questo senso assume una funzione strategica il Tavolo di monitoraggio sui flussi di manodopera, verso l'istituzione in tutte le prefetture competenti per i lavori. Si tratta di un organismo — al cui interno ci saranno le direzioni territoriali del lavoro e le organizzazioni sindacali edili maggiormente rappresentative — che avrà una duplice funzione: fornire un contributo in termini di conoscenza e analisi delle questioni inerenti l'utilizzazione della manodopera nei cantieri; monitorare il rischio che le imprese esecutrici finiscano vittime di intermediazioni del lavoro illecite o applichino modalità di impiego irregolari o di caporalato, eludendo le normative del settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ADEMPIMENTI

L'impresa aggiudicataria di un appalto per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 dovrà attenersi a regole stringenti, pena il pagamento di sanzioni, con il rischio — solo nei casi più gravi — di essere esclusa dai lavori.

Settimanale del cantiere

Le imprese affidatarie sono tenute a predisporre il "Settimanale del cantiere": si tratta di un documento che deve essere redatto e reso disponibile nella banca dati gestita dalla stazione appaltante entro le 18 del venerdì precedente alla settimana di riferimento.

Caporalato e lavoro nero

Si attuano misure anti-caporalato e lavoro nero. Ogni impresa — tra quelle che svolgono lavori, servizi o anche forniture — deve comunicare i dati della forza lavoro, specificando la qualifica professionale. Inoltre, si devono inserire i dati

della manodopera, in qualsiasi modo eseguita.

I TRE STEP DEL MONITORAGGIO

1 Manodopera

Tavolo di controllo sui flussi

Verso l'istituzione di un Tavolo dedicato al lavoro nelle prefetture competenti

2 Lavoratori

Formazione in ambito edilizio

I lavoratori impiegati nei cantieri dovranno avere una formazione specifica

3 Controlli

Informazioni sui cantieri

La rete dei controlli conta su strumenti tecnologici per monitorare i cantieri

sentenze

Il collaudatore del manufatto edilizio che non verifica il cancello risponde per l'infornio

Paola Rossi,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 23 ottobre 2024

Le opere civili vanno verificate tecnicamente e staticamente in tutte le loro parti e non è scusabile un collaudo che escluda cancelli e recinzioni in base alle erronee indicazioni dell'impresa o del direttore dei lavori

Il collaudo statico di opere civili riguarda l'intera opera e non consente di escluderne alcune parti ritenute funzionali alla sua fruizione, quali recinzioni e cancelli. Il collaudatore, quindi, risponde dell'infornio dovuto al malfunzionamento di quelle parti illegittimamente escluse dal collaudo statico e risponde del reato colposo con l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche.

Per questo motivo la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 38887/2024 - ha respinto il ricorso del professionista che, attenendosi alle indicazioni del direttore dei lavori per la realizzazione di un polo fieristico, aveva limitato la propria attività di collaudatore alla struttura edilizia escludendo le recinzioni e in particolare i cancelli, di cui uno disancorandosi dal binario di scorrimento era caduto addosso al portiere con la conseguenza che egli fosse deceduto.

La difesa sosteneva che le vie di accesso o di delimitazione della struttura edilizia dovevano rispondere piuttosto alle regole tecniche di funzionamento del singolo prodotto e non fossero parte integrante dell'opera da sottoporre alla verifica di staticità.

La Cassazione conferma, invece, che i cancelli vanno considerati forniture perfettamente integrate nel manufatto edilizio e che di conseguenza devono essere oggetto del collaudo tecnico e statico dell'opera. Quindi, il cancello non è un oggetto/prodotto a sé stante e il suo corretto posizionamento o funzionamento, che escluda rischi per gli utilizzatori, è necessario alla sicura fruizione del manufatto al pari della sua staticità.

In conclusione, l'evento morte occorso al dipendente che si occupava dell'accesso alla struttura fieristica è infornio sul lavoro che aggrava l'omicidio colposo con il conseguente raddoppio dei termini di prescrizione. Il ricorrente al contrario sosteneva di non aver mai rivestito una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro per il decesso del dipendente

determinatosi dalla caduta della pesante porta scorrevole che - per quanto integrata nella struttura edilizia - non era stata oggetto del suo collaudo statico. Ed è proprio la mancanza di collaudo del grande cancello che fa emergere la responsabilità del ricorrente per il fatto colposo verificatosi e non è - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa - circostanza valida a farla escludere.

sentenze

Appalto e sicurezza sul lavoro, la posizione di garanzia del committente resta tale anche con le nomina di un subappaltatore

Antonio Martini, Ilaria Canepa, Alessandro Botti e Arianna Trentino*,
Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 21 ottobre 2024

Nota a Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ordinanza 5 settembre 2024, n. 23843

Con la sentenza del 5 settembre 2024 n. 23843 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla posizione di garanzia assunta dal committente nell'ambito di un contratto d'appalto, con specifico riguardo al rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

La vicenda nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui un ingegnere aveva chiesto alla T. S.p.A. il pagamento delle proprie competenze professionali per attività svolta nell'ambito di lavori di adeguamento dell'impianto di climatizzazione di un immobile della predetta società.

La T. S.p.A. si è opposta, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'incarico era stato conferito all'ingegnere da parte della ditta appaltatrice, nell'ambito dei lavori di realizzazione, ristrutturazione e adeguamento di alcuni immobili. In particolare, la società opponente ha affermato di essersi limitata alla nomina dell'ingegnere quale responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza. Sia il Tribunale di Bologna sia la Corte d'Appello hanno accolto l'opposizione, ritenendo la T. S.p.A. estranea al contratto di prestazione professionale concluso tra il professionista e la società appaltatrice che comprendeva anche i lavori di adattamento degli impianti di condizionamento, per i quali si era resa necessaria la nomina del responsabile della sicurezza da parte della T. S.p.A. nella persona dell'ingegnere ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008.

La questione è giunta in Cassazione, dove la Corte ha colto l'occasione per ribadire che tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro vi rientra la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Tale obbligo è collegato alla qualifica di datore di lavoro assunta da parte del committente e, conseguentemente, alla sua posizione di garanzia.

In linea generale, la Corte ha rilevato che la responsabilità dell'appaltatore non solo non esclude quella del committente, ma anzi quest'ultima è configurabile "quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e

comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto" (Sez. 4 penale, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud., dep. 20/03/2008, Rv. 239252 - 01)".

La Corte ha ritenuto che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per infortuni, sia per la scelta dell'impresa, sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Corte ha altresì affermato che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione degli stessi, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008 non può risolversi nel mero controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

L'adempimento di un obbligo di legge da parte del committente non implica necessariamente la conclusione di un contratto d'opera con il professionista in quanto, sulla base dell'interpretazione del contratto concluso tra la società appaltatrice e la T. S.p.A., la Corte d'Appello ha accertato che esso comprendeva anche le spese per la progettazione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione e condizionamento, e, tra questi, anche degli impianti di sicurezza.

Nel caso giudicato dalla Suprema Corte, il ricorso è stato quindi rigettato in quanto l'ingegnere aveva concluso un contratto specifico con la società appaltatrice, rispetto al quale la T. S.p.A. era rimasta estranea, avendo conferito l'incarico al ricorrente quale destinataria degli obblighi previsti dall'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008.

**A cura di Antonio Martini (Partner – CBA Studio Legale e Tributario), Ilaria Canepa (Senior Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Alessandro Botti (Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Arianna Trentino (Associate – CBA Studio Legale e Tributario)*

sentenze

Sicurezza lavoro, nella Pa delega valida solo se è rigorosamente rispettata la disciplina speciale

Pietro Alessio Palumbo,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 15 ottobre 2024

Il caso riguardava un ufficiale dei Carabinieri sanzionato per non aver vigilato adeguatamente sul rispetto degli obblighi vaccinali da parte dei suoi sottoposti

Nell'ambito delle strutture organizzative della pubblica amministrazione la delegazione si caratterizza per essere un atto derogatorio del normale sistema di ordine e distribuzione dei compiti. La delegazione si distingue, inoltre, in "delega di funzioni" e "delega di firma". Solo la prima conferisce il legittimo esercizio delegato di una competenza amministrativa, mentre la seconda realizza un mero decentramento burocratico, atteso che il delegato agisce come *longa manus* del delegante, senza esercitare in maniera autonoma e con assunzione di responsabilità poteri che rientrano nelle competenze amministrative allo stesso riservate. Ecco perché secondo il Consiglio di Stato (parere PDR n.814/2024) la documentazione contenente la delega è soggetta a un'esegesi assai severa. E ciò vale in particolare quando – come nella vicenda – le procedure amministrative riguardano la delicata gestione della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Disciplina che prevede formalismi documentali espressi e inderogabili per il conferimento della delega dal datore di lavoro ad altri soggetti, sempre che siano in possesso dei requisiti puntualmente previsti.

Il caso esaminato

Nella vicenda affrontata un ufficiale dei Carabinieri all'esito di un procedimento disciplinare era destinatario di una sanzione per non aver vigilato adeguatamente sul rispetto degli obblighi vaccinali da parte dei suoi sottoposti. A nulla era valso che avesse comminato egli stesso una sanzione disciplinare ad un vice brigadiere inottemperante alle prescrizioni sanitarie. Rigettato il ricorso gerarchico, l'ufficiale proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica evidenziando il difetto di istruttoria di cui era a suo dire affetta la sanzione disciplinare a fronte dell'inesigibilità del comportamento omissivo ascrittogli, e ciò alla luce dell'assenza di una precisa delega. Per il Consiglio di Stato la tesi difensiva dell'ufficiale è corretta e va accolta.

La delegazione è un atto di natura organizzatoria da cui discende una forma indiretta di decentramento, la quale si traduce in un rapporto giuridico

caratterizzato da una figura soggettiva (ente o organo delegante) – titolare di un determinato potere o di un complesso di poteri finalizzati alla cura di determinati interessi pubblici (funzione) – che attribuisce ad altra figura soggettiva (delegato) con proprio atto (atto di delegazione o più semplicemente delega) l'esercizio del potere stesso, definendone eventualmente la durata, le modalità e gli obiettivi. La delegazione è interorganica, se riguarda organi della medesima amministrazione, mentre è intersoggettiva se concerne organi di differenti amministrazioni. La delegazione presuppone: un'autorità titolare di un potere amministrativo o di un complesso di poteri (funzione) in base a una espressa attribuzione di legge; una scelta organizzativa della predetta autorità motivata dalla necessità di un più corretto ed efficace esercizio dei poteri attribuiti, deconcentrando la decisione, al fine di renderla maggiormente rapida, aderente e funzionale alla cura degli interessi pubblici sottesi. Ciò vale soprattutto per le organizzazioni complesse e strutturate in forma accentuatamente gerarchica, le cui competenze sono accentrate al vertice. L'atto di delegazione è un atto unilaterale capace di produrre i propri effetti senza necessità di alcuna accettazione da parte del delegato, ha necessariamente forma scritta e può contenere la durata della delega, nonché istruzioni, criteri e obiettivi per l'esercizio del potere da parte del delegato. In particolare, non è decisiva la modalità di attribuzione della delega che può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio, purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega - ossia le cause che ne hanno resa necessaria l'adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia - il termine di validità e il nominativo del soggetto delegato.

L'assenza di delega

Su queste basi il Collegio del massimo giudice amministrativo ha giudicato accoglibile il ricorso presentato dal ricorrente in relazione ai vizi denunciati ove l'ufficiale ha contestato, in particolare, la violazione e falsa applicazione di legge con riguardo alle disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro che prevede condizioni precise al conferimento della delega in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dal datore di lavoro a quei soggetti portatori delle qualità stabilite dalla speciale normativa di specie.

Nella vicenda secondo il giudice amministrativo di palazzo Spada merita pertanto di essere accolta la censura denunciata dal ricorrente sull'assenza, in capo all'ufficiale medesimo, di qualsivoglia delega, men che meno di quella inerente l'obbligo di verifica del green pass tramite l'apposita applicazione "Verifica C19" e correlati adempimenti connessi all'acquisizione delle informazioni necessarie tramite il sistema "Green pass 50+" reso disponibile dall'INPS secondo le previste procedure di accreditamento.

sentenze

Responsabilità datoriale non esclusa dal comportamento imprudente del lavoratore

Enrico De Luca e Raffaele Di Vuolo,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 9 ottobre 2024

Il rischio elettivo che esclude la responsabilità si verifica solo quando il lavoratore crei un rischio non correlato all'attività lavorativa

La Corte di cassazione, con l'ordinanza 25313/2024, ha confermato che il datore di lavoro è sempre tenuto a tutelare l'incolumità del lavoratore anche in caso di eventuali condotte imprudenti o negligenti. La responsabilità del datore viene esclusa solo nel caso in cui si configuri il cosiddetto "rischio elettivo", ossia quando il lavoratore adotti comportamenti del tutto estranei e sproporzionati rispetto alle direttive ricevute.

Il caso trattato origina da un tragico incidente in cui un lavoratore è caduto dal tetto di un'abitazione, durante lavori di re-impermeabilizzazione commissionati dalla società. In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria presentata dagli eredi, ma la Corte d'appello di Trieste ha ribaltato la decisione, riconoscendo la responsabilità della società e condannandola al risarcimento dei danni.

La società ha poi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo, principalmente, che non vi fosse stata violazione delle prescrizioni di cui al Dlgs 81/2008 in materia antinfortunistica e che, in ogni caso, il lavoratore nell'esecuzione della lavorazione aveva avuto una condotta colposa rilevante ai fini della determinazione dell'evento.

La Corte di legittimità, tuttavia, ha confermato la sentenza d'appello evidenziando che l'incarico di eseguire i lavori sul tetto era stato effettivamente affidato al lavoratore dalla società, escludendo quindi che la sua presenza sul tetto derivasse da una decisione autonoma. Inoltre, l'utilizzo di una scala non conforme, pur non fornita dal datore, non ha configurato un concorso di colpa, né ha interrotto il nesso causale tra l'incidente e la condotta della società.

In merito al rischio elettivo, quindi, la Corte ha ribadito che esso si verifica solo quando il lavoratore crei una situazione di rischio non correlata all'attività lavorativa. Difatti, il rischio elettivo sussisterebbe qualora il lavoratore «abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante, rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi

personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso».

Inoltre, la Corte ha statuito che il datore di lavoro è obbligato a tutelare la sicurezza del lavoratore, anche in presenza di comportamenti imprudenti o negligenti. A tal fine non può ritenersi imprevedibile, né anomala una dimenticanza del lavoratore nell'adozione di tutte le cautele necessarie.

Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, è stata esclusa la sussistenza del rischio elettivo (e quindi la rilevanza del concorso di colpa) analogamente a quanto statuito in una precedente pronuncia in cui il lavoratore non si era adeguatamente allontanato dall'area di manovra durante le operazioni di un carroponete che movimentava alcune lamiere (Cassazione 25597 del 21 settembre 2021).

Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi esclusa, secondo i giudici di legittimità, la responsabilità datoriale pur in presenza di una condotta «imprudente» da parte del lavoratore, in quanto non era stata fornita tutta l'attrezzatura necessaria né garantita una adeguata sorveglianza.

*rassegna normativa***G.U. 1° ottobre 2024, n. 230 - G.U. 31 ottobre 2024, n. 256****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO**

Invito alla manifestazione di interesse per la redazione di pareri sulla verifica della capacita' economico-finanziaria degli operatori del settore energetico e/o minerario e per il relativo posizionamento ai fini del rilascio e della gestione dei titoli e delle autorizzazioni conferite nei predetti settori. (24A05075)Pag. 82
(G.U. 1 ottobre 2024 n. 230)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2024

Estensione degli effetti dello stato di emergenza e ulteriore stanziamento in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forli-Cesena. (24A05174)Pag. 98
(G.U. 2 ottobre 2024 n. 231)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 settembre 2024**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche. (Ordinanza n. 1101). (24A05142)Pag. 47
(G.U. 3 ottobre 2024 n. 232)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 24 settembre 2024**

Cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile di cui al decreto 8 luglio 2024, in conseguenza degli eventi connessi all'attivita' eruttiva del vulcano Stromboli susseguitasi a partire dal mese di giugno 2024. (24A05143)Pag. 19
(G.U. 4 ottobre 2024 n. 233)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 16 luglio 2024**

Riparto delle risorse del Fondo per la realizzazione del Piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, relative all'annualita' 2023. (24A05148)Pag. 22
(G.U. 5 ottobre 2024 n. 234)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 9 settembre 2024**

Finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023. (Ordinanza n. 33/2024). (24A05235)Pag. 16
(G.U. 7 ottobre 2024 n. 235)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 9 settembre 2024**

Adeguamento delle modalita' di assunzione di personale tecnico o amministrativo alla disciplina introdotta dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, che ha modificato l'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, introducendo nuove modalita' di selezione pubblica del personale. (Ordinanza n. 34/2024). (24A05236)Pag. 20
(G.U. 7 ottobre 2024 n. 235)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 25 settembre 2024**

Disciplina delle modalita' mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE) 2024/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1a per le piu' urgenti necessita', segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico. (Ordinanza n. 35/2024). (24A05237)Pag. 23
(G.U. 7 ottobre 2024 n. 235)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 settembre 2024**

Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d'acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attivita' ad essi correlate. (24A05241)Pag. 13

(G.U. 8 ottobre 2024 n. 236)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2024

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotona e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza. (24A05295)Pag. 6

(G.U. 10 ottobre 2024 n. 238)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2024

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocuoco, nel Comune di Maratea. (24A05296)Pag. 7

(G.U. 10 ottobre 2024 n. 238)

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 146

Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. (24G00162)Pag. 13

(G.U. 11 ottobre 2024 n. 239)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1 ottobre 2024

Cambio del regime di aiuti di Stato relativi al ristoro dei danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 7 aprile al 9 aprile 2021. (24A05299)Pag. 29

(G.U. 11 ottobre 2024 n. 239)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 ottobre 2024

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino. (Ordinanza n. 1102). (24A05297)Pag. 33

(G.U. 11 ottobre 2024 n. 239)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 ottobre 2024

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocuoco, nel Comune di Maratea. (Ordinanza n. 1103). (24A05298)Pag. 35

(G.U. 11 ottobre 2024 n. 239)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1 ottobre 2024

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 15 al 16 maggio 2024. (24A05266)Pag. 1

(G.U. 12 ottobre 2024 n. 240)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1 ottobre 2024

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 9 e il 10 giugno 2024. (24A05267)Pag. 1

(G.U. 12 ottobre 2024 n. 240)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1 ottobre 2024

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 15 al 31 maggio 2024. (24A05268)Pag. 2

(G.U. 12 ottobre 2024 n. 240)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1 ottobre 2024

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana nei mesi di ottobre e novembre 2023. (24A05269)Pag. 3

(G.U. 12 ottobre 2024 n. 240)

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2024, n. 147

Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul

mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. (24G00163)Pag. 1
(G.U. 14 ottobre 2024 n. 241)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 ottobre 2024**

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Aciri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 1104). (24A05386)Pag. 61
(G.U. 14 ottobre 2024 n. 241)

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. (24G00174)Pag. 16
(G.U. 17 ottobre 2024 n. 244)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 8 maggio 2024**

Criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza adottati dalla commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica. (24A05429)Pag. 122
(G.U. 17 ottobre 2024 n. 244)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 11 ottobre 2024**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 23 giugno al 27 giugno 2024. (24A05472)Pag. 17
(G.U. 21 ottobre 2024 n. 247)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO**

Riapertura dei termini per la partecipazione alle procedure di selezione per «manifestazioni d'interesse di soggetti qualificati alla redazione di pareri sulla verifica della capacità economico-finanziaria - CTE - degli operatori del settore energetico e/o minerario e per il relativo posizionamento ai fini del rilascio e della gestione dei titoli e delle autorizzazioni conferite nel predetto settore». (24A05561)Pag. 36
(G.U. 21 ottobre 2024 n. 247)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 3 settembre 2024**

Approvazione del «Manuale delle procedure relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione». (24A05502)Pag. 19
(G.U. 22 ottobre 2024 n. 248)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2024

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino. (24A05624)Pag. 3
(G.U. 23 ottobre 2024 n. 249)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 1 agosto 2024**

Sisma Abruzzo 2009 - Approvazione del terzo piano annuale del settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» della città di L'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e finanziamento degli interventi. (Delibera n. 58/2024). (24A05614)Pag. 26
(G.U. 24 ottobre 2024 n. 250)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Criteri e modalità di riparto delle somme, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali. (24A05699)
(G.U. 25 ottobre 2024 n. 251)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 ottobre 2024**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a

partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche. (Ordinanza n. 1105). (24A05665)Pag. 31
(G.U. 28 ottobre 2024 n. 253)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 ottobre 2024**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini. (Ordinanza n. 1106). (24A05627)Pag. 32
(G.U. 28 ottobre 2024 n. 253)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 30 ottobre 2024 n. 255)

appuntamenti della Fondazione



5-8 novembre Ecomondo 2024

Molteplici gli eventi presso lo stand della **Fondazione Rubes Triva** ad **Ecomondo 2024**, è possibile rivederli sul canale Youtube della stessa oppure cliccando sui banner in elenco a seguire:

❖ 5 novembre ore 14.00-18.00 - "Leadership e partecipazione"

Seminario/Webinar del Modulo A4 *Leadership, consultazione, partecipazione e comunicazione* della Scuola Alta Formazione "Alberto Andreani" istituita dalla Fondazione Rubes Triva in collaborazione con l'Osservatorio Olympus dell'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo".

L'evento ha costituito aggiornamento formativo per tutte le figure della Sicurezza (Dirigenti, Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, RLS, Preposti).

La visione della registrazione di questo Seminario/Webinar è disponibile soltanto per gli iscritti alla Scuola Alta Formazione.



❖ 6 novembre ore 11.00-13.00 - "Mobilità e salute"

Seminario/Webinar della Fondazione Rubes Triva in collaborazione con DIMEILA INAIL, con riferimento al progetto di ricerca BRIC INAIL 2022 ID06 sull'incidentalità stradale, antepresa del Laboratorio di "Guida Sicura" in realtà virtuale. L'evento ha costituito aggiornamento formativo per tutte le figure della Sicurezza (Dirigenti, Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, RLS, Preposti).

È possibile guardare la registrazione dell'evento cliccando sull'icona



❖ 7 novembre ore 11.00-13.00 - "Patente a crediti"

Workshop di approfondimento con il Dr. Paolo Pennesi, Ex Capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e Paola Giuliani, Direttore Area Lavoro e Relazioni Industriali di Utilitalia. Durante l'evento sono state posti dei quesiti al Dr. Pennesi per far chiarezza sull'argomento "Patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. Profili applicativi". L'evento ha costituito aggiornamento formativo per tutte le figure della Sicurezza (Dirigenti, Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, RLS, Preposti).

È possibile guardare la registrazione dell'evento cliccando sull'icona



❖ 7 novembre ore 15.00 - "Premio Buone Pratiche"

La terza edizione del Premio Buone Pratiche per la tutela della salute e sicurezza, promosso dalla Fondazione Rubes Triva in collaborazione con Utilitalia e Italian Exhibition Group, ha visto trionfare Formula Ambiente S.p.A. per il suo innovativo progetto "Workclimate per la gestione del rischio caldo", un'iniziativa volta a garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori esposti a condizioni climatiche estreme.

L'azienda ha ricevuto il riconoscimento per l'adozione di soluzioni avanzate nella gestione del rischio da caldo, rispondendo così a un problema sempre più attuale legato al cambiamento climatico e alla salute dei lavoratori.

Il commento di **Marcello Rosetti**, Direttore HR Formula Ambiente Spa: "Il progetto "Workclimate per la gestione del rischio caldo" nasce con l'obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza per i colleghi che lavorano all'aperto, spesso esposti a condizioni climatiche estreme. Il rischio termico, purtroppo, è un pericolo ancora troppo sottovalutato, ma sempre più rilevante, e per questo motivo è fondamentale imparare a gestirlo e a valutarlo correttamente. Per farlo, sono necessari strumenti adeguati e dati accurati. Abbiamo collaborato attivamente con l'INAIL e la Fondazione Rubes Triva, due realtà impegnate nella promozione della sicurezza e nella gestione dei rischi sul lavoro, per sviluppare e diffondere metodi efficaci nella prevenzione del rischio caldo". *Il premio rappresenta un riconoscimento alle aziende che si distinguono per l'adozione di misure concrete a favore della sicurezza, della salute dei lavoratori e della sostenibilità ambientale.*

È possibile guardare la registrazione dell'evento cliccando sull'icona  e visionare i progetti delle finaliste sul sito della [Fondazione Rubes Triva](#).



Le quattro aziende finaliste, a partire da sinistra: G. Mulazzi (Direttore FRT), A. Grigolon (Direttore Generale SCS S.p.A.), Giuliana Bufarini (Presidente CDA e RL Bufarini Eredi S.A. S.r.l.), G. Muoio (Amministratore Unico Metellia Servizi S.r.l.), F. Brandolini (Presidente Utilitalia), R. Casadei (Responsabile Sistemi di Gestione e RSP Formula Ambiente S.p.A.), A. Curcio (Presidente FRT).



19-21 novembre Ambiente e Lavoro 2024

Due gli eventi che hanno caratterizzato la presenza della **Fondazione Rubes Triva** ad **Ambiente e Lavoro 2024**, tra cui:

❖ 20 novembre ore 15.00 - "Conferenza stampa"

Conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro e della seconda edizione del Safety Love, con il titolo **"Le nuove frontiere della sicurezza sul lavoro: Rischi e opportunità"**, si terrà a **Gorizia dal 25 al 27 giugno 2025** e sarà interamente dedicata ai rischi e alle opportunità che derivano dall'integrazione di nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e la robotica, nel mondo del lavoro. Il programma offrirà occasioni di confronto e approfondimento su come l'innovazione tecnologica stia trasformando la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, aprendo nuove prospettive ma anche introducendo sfide complesse.

Visita il sito www.festivalsalutesicurezzaalavoro.it ed iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato.

È possibile guardare la registrazione dell'evento cliccando sull'icona



❖ 21 novembre ore 15.00 - "Poteri e responsabilità"

Seminario/Webinar del Modulo A6 *Posizioni di garanzia* nello specifico "Poteri e responsabilità dei principali attori della prevenzione: la vigilanza interna" della Scuola Alta Formazione "Alberto Andreani" istituita dalla Fondazione Rubes Triva in collaborazione con l'Osservatorio Olympus dell'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo".

L'evento ha costituito aggiornamento formativo per tutte le figure della Sicurezza (Dirigenti, Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, RLS, Preposti).

La visione della registrazione di questo Seminario/Webinar è disponibile soltanto per gli iscritti alla Scuola Alta Formazione.



I relatori, a partire da sinistra: G. Mulazzi (Direttore FRT), A. Filippi (Direttore AMA S.p.A.), P. Pascucci (Presidente dell'Osservatorio Olympus e Docente ordinario Diritto del Lavoro dell'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo"), P. Pennesi (Ex capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro), A. Delogu (Docente di Diritto dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul lavoro dell'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo").

La Carta di Urbino

PER IL BENESSERE DELLA PERSONA CHE LAVORA

La Carta di Urbino è un decalogo di dieci principi volti a sensibilizzare su pratiche di lavoro sostenibili, a tutela della salute psicofisica dei lavoratori.


Immaginare una nuova realtà, dove qualità della vita e produzione si bilancino deve essere un obiettivo concreto e non solo un'illusione. Tutti coloro che si riconoscono nei principi enunciati dalla Carta sono invitati ad accoglierli, sottoscriverli e diffonderli, contribuendo così a divulgare a pieno i valori della stessa.

Guarda l'intervista del Direttore della Fondazione Rubes Triva, in occasione della Fiera Ecomondo sulla Carta di Urbino, cliccando sull'icona 



"La musica unisce tutti e la Carta di Urbino unisce tutti i lavoratori; per tale ragione abbiamo voluto, attraverso la serata del Safety Love, coniugare l'intrattenimento e i temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro" Giuseppe Mulazzi (Direttore FRT).

Clicca [qui](#) per sottoscriverla.



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.